



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, riunito nella camera di consiglio del 21/02/2023 composto dai sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente,
dott. Maurizio Manzi Giudice,
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22309 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018
posta in deliberazione all'udienza del 19/09/2022, con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c.;

tra

Carmelo Francesco Cotroneo elettivamente domiciliato in Roma, via Federico Cesi n. 21, presso
lo studio degli avv.ti Luigi Principato e Caterina Principato che lo rappresentano e difendono giusta
procura allegata all'atto di citazione;

- **Attore**

e

Anselmo Urso, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio degli
avv.ti Carmelo Marra e Valentina Urso, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata
alla comparsa di costituzione e risposta

- **Convenuto**

Conclusioni delle parti:

Per l'attore: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, pronunziate tutte le declaratorie repute necessarie e/o opportune e per le causali tutte
illustrate e contenute negli atti, scritti, documenti e verbali di causa, in accoglimento della presente
opposizione:*

- in via preliminare accertare e dichiarare, per le causali di cui al motivato in diritto che precedono,



l'incompetenza del Tribunale di Roma stante l'operatività della clausola arbitrale di cui all'art. 26 dello statuto della E.T.E. s.r.l., con ogni effetto e conseguenza di legge anche in ordine alla nullità e revoca del titolo opposto;

- ancora in via preliminare ma gradata, accertare e dichiarare, per le motivazioni in diritto che precedono, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in ragione della previsione, contenuta all'art. 17 dell'accordo del 23 dicembre 2011, del foro facoltativo del Tribunale di Messina;

- sempre in via preliminare ma gradata, accertare e dichiarare, per le causali di cui al motivato in diritto che precedono, l'in competenza territoriale del Tribunale di Roma stante la violazione dell'art. 18 c.p.c., essendo competente il sig. Cotroneo residente in Lipari, alla Via Garibaldi n°18;

- nel merito in via principale, dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n°340/2018 emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Roma il 4 gennaio 2018 nell'ambito del giudizio r.g. 40701/2017 e notificato in data 20 febbraio 2018;

- anche in via riconvenzionale accertare e dichiarare , per le argomentazioni di cui al motivato in diritto che precede, l'annullamento e/o nullità dell'atto di cessione quote a Ministero Notaio Liotta del 10 maggio 2012, rep. 273 e racc. 186 ovvero l'avvenuta risoluzione dello stesso ex art. 1953 c.c. così come motivato nel diritto che precede. Con vittoria di spese e competenze di lite."

Per il convenuto: *"In via preliminare:*

1) Confermare l'esecutività del D.I. opposto, stante:

- I. Il debitore, Sig. Cotroneo, non ha fondato l'opposizione su prova scritta;*
- II. Il credito è certo, liquido ed esigibile;*
- III. Il debitore non ha sollevato eccezioni sul documento, la cambiale, che ha fondato il D.I.;*
- IV. Il debitore ha confermato, nel proprio atto di opposizione, sia il debito sia l'importo del debito medesimo;*
- V. Le eccezioni, fantasiose, sollevate dal debitore attengono al merito della causa, ma sono eccezioni inconsistenti ed insussistenti stante la documentazione a contrario depositata con la presente comparsa di costituzione in merito alla posizione del debitore di amministratore e socio della ETE dal 1999 al 2012;*
- VI. In merito al periculum in mora si evidenzia la mala fede del Sig. Cotroneo il quale ha alienato gli immobili di cui era proprietario nell'ultimo anno. Così rendendo certamente difficile per il creditore Sig. Urso procedere con immediatezza al recupero degli importi di cui al decreto ingiuntivo ed alla cambiale. Circostanza sulla quale si riserva di meglio specificare e provare.*

Nel merito

2) si chiede il rigetto integrale dell'eccezione di improcedibilità e dell'operatività della clausola



compromissoria ETE.

- 3) *Il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 17 dell'accordo transattivo;*
- 4) *Il rigetto dell'eccezione di incompetenza ex art. 18 c.p.c.;*
- 5) *Quindi accertare e ritenere la competenza per territorio del Tribunale di Roma sezione Imprese;*
- 6) *Rigettare integralmente le avverse domande, quindi*
- 7) *rigettare le domande di nullità , annullamento ed inefficacia del D.I. opposto*
- 8) *Confermare lo stesso e quindi accertare, ritenere e dichiarare che il Sig Urso è creditore della somma di €. 402.400,00 oltre interessi dal ricorso per D.I. al pagamento;*
- 9) *rigettare le domande di nullità , annullamento ed inefficacia del contratto di cessione di quote e risoluzione dello stesso per violazione dell'art. 1453 c.c.*
- 10) *Condannare il Sig. Cotroneo, per violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e buona fede consistenti nell'attivare le procedure decisionali necessarie ed opportune a tutela degli interessi dei soci e del Sig. Urso Anselmo, come stabilito nell'atto di cessione di quote Rep. 274; violazione che emerge chiaramente dal comportamento tenuto dal Sig. Cotroneo sia precedente al presente giudizio sia, in maniera evidente, nel presente giudizio;*
- 11) *Valutare il comportamento complessivo del Sig. Cotroneo dopo la cessione e durante il presente giudizio anche ai fini della condanna dello stesso per temerarietà della lite*
- 12) *Condannare il Sig. Cotroneo per lite temeraria.*
- 13) *Condannare il Sig. Cotroneo al pagamento delle spese ed onorari di lite.*

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Cotroneo Carmelo Francesco ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo col quale questo Tribunale gli aveva intimato di pagare ad Urso Anselmo la somma di € 407.753,59, quale prezzo delle quote della s.r.l. Esercizi Turistici Eolie (ETE) -che svolge attività turistico alberghiera in Sicilia- che gli erano state cedute dall'Urso.

A fondamento dell'opposizione, l'attore ha dedotto:

- che le odierne parti in causa erano entrambi soci della ETE;
- che con scrittura privata del 23\12\2011 l'Urso s'era impegnato a cedergli le quote di sua pertinenza;
- che da ultimo, con atto pubblico del 10\5\2012, s'era poi fatto luogo alla cessione;
- che il contratto definitivo stabiliva che il prezzo sarebbe stato pagato in epoca successiva, col denaro che esso Cotroneo avrebbe ricavato dalla cessione dell'intera azienda, o della vendita dell'albergo di cui la ETE era proprietaria;



- che la somma dovuta per la cessione delle quote sarebbe stata pari al 10% del prezzo di vendita di tali compendi, se quel prezzo si fosse attestato tra 4.000.000 e 5.000.000 di euro; mentre sarebbe rimasta contenuta in € 500.000, se egli avesse spuntato un prezzo ancora superiore
- che il termine finale per il pagamento era stato fissato al 25\11\2015, essendosi stabilito a tal riguardo che ove mai l'opponente non fosse riuscito, entro quella data, a vendere l'azienda o l'immobile, avrebbe dovuto comunque pagare all'Urso la somma di € 400.000, oltre al rimborso di alcune spese (€ 2.400), che quello aveva sostenuto;
- che a garanzia di tale pagamento esso opponente aveva consegnato al venditore un vaglia cambiario, sulla scorta del quale l'Urso aveva poi chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo.

Fatte queste premesse, dunque, il Cotroneo ha eccepito:

- l'improcedibilità della domanda di pagamento, in considerazione del fatto che lo statuto della ETE deferiva ad un Collegio arbitrale le controversie che avessero avuto ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale;
- in subordine, l'incompetenza del Tribunale di Roma, in favore di quello di Messina, che l'art. 17 del contratto preliminare di cui s'è detto (in data 23\12\2011) individuava quale unico foro competente a decidere le controversie nascenti dal contratto;
- in ulteriore subordine, l'incompetenza del Tribunale di Roma per essere competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, quale Ufficio del luogo di residenza dell'opponente, oltre che di stipula e di esecuzione del contratto.

Nel merito ha dedotto che dai contratti emergeva che esse parti avevano quantificato il prezzo di cessione senza procedere ad una preliminare valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Ed ha lamentato essere eccessiva la valutazione che esse parti avevano dato alle quote compravendute, una volta che si fosse tenuta presente la pesante esposizione debitoria della ETE, verso il ceto bancario.

Per cui, in via riconvenzionale, ha chiesto l'annullamento del contratto di cessione, per dolo, ed in subordine per errore; ma prim'ancora ne ha eccepito la nullità, per mancanza di causa, tenuto conto del grave squilibrio esistente tra le controprestazioni, che incideva, elidendolo, sul sinallagma negoziale.

Da ultimo, ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Urso, il quale, nei fatti, gli aveva ceduto le quote di una società in totale dissesto economico finanziario: per cui la cessione avrebbe avuto ad oggetto "aliud pro alio".

L'Urso ha chiesto il rigetto dell'opposizione, rappresentando che il Cotroneo era socio ed amministratore della ETE, ed era anche socio ed amministratore della Compagnia Alberghiera delle



Eolie, che era a sua volta socia della ETE: per cui, nel momento in cui aveva concluso il contratto preliminare e quello definitivo, era ben consapevole della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della ETE. Se ne ricaverebbe, ad opinione dell'opposto, l'infondatezza delle eccezioni di nullità e di annullabilità del negozio.

Ha escluso ogni proprio inadempimento, avendo eseguito l'obbligazione nascente dal contratto di cessione, consistente nel mero trasferimento della quota compravenduta ed ha perciò chiesto il rigetto anche della domanda di risoluzione.

In relazione alla pretesa improcedibilità della domanda monitoria, a causa della clausola compromissoria contenuta nello statuto, ha fatto presente che il decreto ingiuntivo era stato chiesto sulla scorta del vaglia cambiario di cui s'è detto, che gli era stato consegnato contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cessione, ed a garanzia del pagamento del prezzo. La controversia in esame, pertanto, esulerebbe dall'ambito di applicabilità della predetta clausola.

In relazione alla dedotta incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ha invece fatto presente che il Cotroneo ha in Roma il proprio domicilio abituale, tant'è che al relativo indirizzo era stata recapitata, prima del giudizio, una lettera raccomandata, con la quale l'aveva messo in mora; ed a quello stesso domicilio gli era stato poi notificato anche il decreto ingiuntivo.

Da ultimo, l'indicazione del foro di Messina, contenuta nel contratto preliminare, risultava superata dal fatto che il contratto definitivo non conteneva, a sua volta, la scelta di quel foro.

E sulla scorta di tali complessive difese ha chiesto anche la condanna del Cotroneo, per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.

Ciò premesso in fatto, occorre considerare (v. all. 4 all'opposizione) che la clausola compromissoria contenuta nello statuto (art. 26) stabiliva che *"le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritto disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri ..."*.

Come si vede, lo statuto assegna alla decisione degli arbitri soltanto le controversie che hanno ad oggetto questioni relative al rapporto sociale, e che vedano contrapporsi i soci, tra di loro o con la società, gli amministratori ed i sindaci.

Di contro, nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione delle quote; dunque, una questione che è del tutto estranea al rapporto sociale. Il fatto che le parti del contratto fossero, al momento della stipula, entrambi soci della ETE, non vale a mutare la natura sostanziale del *petitum*, da ritenersi, come detto, estraneo all'ambito di operatività della clausola compromissoria.



In relazione alla dedotta incompetenza per territorio, del Tribunale di Roma, deve invece considerarsi che il contratto definitivo di cessione delle quote non conteneva la previsione (inserita soltanto nel contratto preliminare) d'individuare nel Tribunale di Messina il foro competente a dirimere le controversie che fossero nate dal contratto: per cui deve ritenersi che le parti, col definitivo, abbiano inteso rinunciare al foro convenzionale.

Da ultimo, l'eccezione d'incompetenza per territorio, che l'opponente fonda sul rilievo di risiedere in Lipari, si scontra col fatto che l'art. 18 c.p.c. individua il foro generale delle persone fisiche avendo riguardo, in via alternativa, alla loro residenza ed al loro domicilio: e nella specie non pare possa dubitarsi del fatto che il Cotroneo viva stabilmente in Roma (a v. di Santa Costanza n. 21), avendo lì ricevuto, personalmente, una lettera raccomandata di diffida ad adempiere, che l'Urso gli ha inviato prima del giudizio; e poi la notifica del decreto ingiuntivo, che è stato consegnato a mani del figlio con lui convivente (cfr. all. 8 e 9 alla comparsa di costituzione e risposta). Peraltro, anche la scheda anagrafica del Cotroneo, estraibile dal registro delle imprese, individua in Roma il domicilio di quest'ultimo (cfr. all. 2 e 3 alla comparsa).

Venendo, infine, all'esame del merito, va in primo luogo osservato che, per giurisprudenza ormai consolidata, deve ritenersi che "la cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art. 1497 cod. civ. o l'annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza" (cfr. ex multis Trib. Milano 26/04/2022).

Orbene, anche alla luce di tale principio di diritto, va condivisa la difesa dell'Urso, secondo cui l'opponente, socio ed amministratore della ETE, non poteva non avere compiuta ed approfondita conoscenza della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della società che lui stesso amministrava.

Per cui va respinta sia l'eccezione di nullità del contratto, per essergli stato ceduto un bene diverso da quello pattuito, sia la domanda di annullamento, per errore sulle reali condizioni economiche della compagine le cui quote stava acquistando, o per dolo del venditore, che gli avrebbe prospettato quelle condizioni in maniera diversa e più favorevole.



Il tutto nell'ulteriore rilievo che il contratto preliminare di cui s'è detto (in data 23\12\2011) conteneva anche un accordo transattivo, che definiva precedenti liti intercorse tra i due soci: liti per la gestione delle quali il Cotroneo s'era avvalso anche della collaborazione di un avvocato, il quale ha sottoscritto a sua volta il contratto preliminare e la scrittura transattiva.

Da ultimo, la domanda di risoluzione del contratto, per inadempimento del venditore, si scontra col rilievo che il D'Urso, sottoscrivendo il contratto di cessione, ha trasferito le quote al Cotroneo, così compiutamente adempiendo ogni propria obbligazione nascente dal negozio.

Per cui vanno respinte sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale avanzata dal Cotroneo, che va perciò condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna dell'opponente al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non potendosi desumere dalla mera infondatezza delle doglianze di parte opponente la prova del fatto che quest'ultima abbia in questa sede agito con mala fede o colpa grave.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo, e sulla domanda riconvenzionale proposta da Cotroneo Carmelo Francesco nei confronti di Urso Anselmo, così provvede:

- respinge l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da Cotroneo Carmelo Francesco;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna Cotroneo Carmelo Francesco al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 22.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 21/02/2023

il Giudice rel.

dott. Stefano Iannaccone

il Presidente

dott. Giuseppe Di Salvo

